

Il giudizio di appello penale dopo la “Riforma Cartabia”

di **Giuseppe Biondi**

Sommario: **1.** Premessa. – **2.** Forma e presentazione dell’atto di appello. – **3.** Limitazioni oggettive all’appellabilità delle sentenze e sorte degli appelli proposti per i soli interessi civili. – **4.** Le norme che disciplinano il giudizio di appello. – **4.1.** La regola: la nuova udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. – **4.2.** Le eccezioni all’udienza camerale cartolare. – **4.3.** Le modifiche al decreto di citazione per il giudizio di appello e norme di coordinamento. – **4.4.** La disciplina transitoria. – **5.** Le modifiche alla disciplina del concordato in appello e al comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. – **6.** L’assenza dell’imputato in appello. – **7.** Confisca e improcedibilità. – **8.** Brevi riflessioni conclusive.

1. Premessa.

Come è noto, la legge n. 134/2021 aveva previsto una specifica delega per le modifiche al codice di procedura penale, fra l’altro, in materia di appello nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 1 comma 13 lettere da a) a l).

La delega ha trovato specifica attuazione nel decreto legislativo n. 150/2022 agli artt. 33 e 34, oltre che, come vedremo, in altre norme di rilievo riguardanti altri istituti toccati dall’ampio intervento riformatore del legislatore.

Queste brevi note costituiscono un primo tentativo di riordino sistematico della materia, come tale suscettibile di qualche imprecisione, ma anche di successivi aggiornamenti alla luce delle prime attuazioni della normativa¹.

2. Forma e presentazione dell’atto di appello.

In attuazione della direttiva di cui alla lett. i) del comma 13 dell’art. 1 della legge n. 134/21, l’art. 33 comma 1 lett. d) d. lgs. n. 150/2022 ha inserito il comma 1-bis nell’art. 581 c.p.p., a mente del quale *“l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”*.

Si legge nella relazione illustrativa che, *“in attuazione dei criteri di cui all’art. 1, comma 13, lett. a), b), i) della legge delega, si modifica la disciplina generale*

¹ Nonché, alla luce di ulteriori modifiche, specie con riguardo alla disciplina transitoria, che dovessero intervenire in sede di conversione del d.l. n. 162/2022.

delle impugnazioni, quanto alla forma e alla presentazione dell'impugnazione, nonché ai termini per proporla. Viene quindi perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria. Nel nuovo comma 1- bis dell'art. 581 c.p.p. è innanzitutto prevista la causa d'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello".

Come è noto, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite Galtelli², la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell'affermazione secondo la quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

"Confrontarsi" è diventata la parola chiave dalla citata pronuncia del Supremo Consesso in poi: il motivo di appello è inammissibile se non "si confronta", con specifici rilievi critici, con le argomentazioni esposte dal primo giudice nella motivazione della sentenza impugnata, con specifico riguardo al punto o al capo della sentenza che si impugna³.

Con la legge n. 103/2017 l'art. 581 c.p.p. veniva sostituito con l'attuale formulazione. Già le Sezioni Unite Galtelli avevano esaminato il disegno di legge che conteneva tale modifica, traendo conforto dallo stesso per confermare il principio di diritto su esposto.

² Cass. pen. sez. un., 27.10.2016, n. 8825/17, imp. Galtelli.

³ E' inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di appello con il quale si richieda la rivalutazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti, allorché questo non si confronti con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della propria conclusione (Cass. pen. sez. II, 15.1.2019, n. 5253: fattispecie nella quale l'appellante aveva insistito su aspetti della personalità dell'imputato, già ritenuti in sentenza non decisivi, omettendo di svolgere considerazioni critiche sulla valutazione negativa attribuita dal giudice all'abbandono da parte dell'imputato del programma di messa alla prova ammesso nel corso del procedimento).

Tuttavia, secondo la Cassazione, la disciplina prevista dall'art. 581 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, comma 55, della legge n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando), poteva applicarsi solo a quelle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della legge, costituendo la data di presentazione dell'impugnazione il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità del gravame, sicché la nuova disposizione non poteva trovare applicazione con riguardo ai ricorsi presentati in precedenza⁴. Recentemente, la Cassazione ha precisato che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 c.p.p. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado⁵.

Così ricostruito il quadro, mancando una disciplina transitoria in relazione alla nuova disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'art. 581 c.p.p., c'è da chiedersi se la stessa trovi applicazione anche nei riguardi degli atti di appello depositati prima della data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022 (e cioè prima del 30.12.2022⁶), ovvero soltanto in relazione agli atti di impugnazione presentati successivamente.

In realtà, ove si consideri che si tratta di una disposizione che si aggiunge all'art. 581 c.p.p., come già modificato dalla legge n. 103/2017, che, come precisato nella relazione illustrativa, "codifica" un principio affermatosi già da tempo nella giurisprudenza di legittimità, potrebbe ritenersi applicabile anche agli atti di appello già depositati al momento dell'entrata in vigore del decreto. In buona sostanza, mentre il sostituito art. 581 c.p.p., ad opera della

⁴ Cass. pen. sez. III, 15.11.2019, n. 843/20; in senso conforme Cass. pen. sez. IV, 11.2.2021, n. 7982. In senso contrario, però, si registra altro orientamento, a mente del quale, in tema di impugnazioni, non viola il principio del "*tempus regit actum*" la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, adottata prima della modifica in tal senso introdotta all'art. 581 c.p.p. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione (Cass. pen. sez. VI, 30.1.2020, n. 6554).

⁵ Cass. pen. sez. IV, 15.9.2021, n. 36533.

⁶ L'originaria data di entrata in vigore del decreto legislativo, fissata nell'1.11.2022 per effetto dell'ordinaria *vacatio legis*, essendo stato pubblicato il decreto legislativo n. 150/2022 nella Gazzetta Ufficiale del 17.10.2022, è stata prorogata al 30.12.2022 per effetto dell'art. 6 del d.l. 31.10.2022, n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.10.2022 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, che ha inserito nel d. lgs. n. 150/2022 l'art. 99-*bis*, rubricato "*Entrata in vigore*", che stabilisce che il citato decreto legislativo entra in vigore il 30.12.2022.

legge n. 103/2017, sul piano normativo costituiva effettivamente un *novum*, anche se codificava principi giurisprudenziali, il comma 1-*bis*, aggiunto al vigente testo dell'art. 581 c.p.p. ad opera del d. lgs. n. 150/2022, ripropone quanto già affermato nel vigente testo del più volte citato art. 581 c.p.p., esplicitandolo e puntualizzandolo ulteriormente, anche in maniera ridondante. Nulla di nuovo, quindi, e, dunque, sembrerebbe piena applicabilità della disposizione anche agli appelli già proposti⁷.

L'art. 33 comma 1 lett. d) del d. lgs. n. 150/2022 inserisce nell'art. 581 c.p.p. altri due commi (il comma 1-*ter* e il comma 1-*quater*) che prevedono ulteriori requisiti formali dell'atto di impugnazione a pena di inammissibilità. E' bene precisare che, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del citato d. lgs. n. 150/2022, queste disposizioni si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto medesimo (come detto prorogata al 30.12.2022).

Dunque, con l'atto di appello delle parti private e dei difensori presentato avverso le sentenze emesse dopo il 30.12.2022 deve essere depositata, a pena di inammissibilità, anche la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad

⁷ In un primo approccio critico a questo aspetto della riforma si sostiene che il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 581 c.p.p. vada oltre il recinto già angusto coniato dalle Sezioni Unite Galtelli. L'aggiunta dei due aggettivi ("puntuale" e "esplicita") per identificare l'esatta modalità ora richiesta affinché l'atto di appello possa superare il vaglio di ammissibilità, affinché la doglianza/critica dell'atto di impugnazione si opponga motivatamente alla sentenza/target con riferimento ai capi e punti, rischierebbe di proiettare la verifica ben al di là di un mero difetto di specificità per mancato confronto, spingendo ad analizzare fino a che punto e con quale livello di efficacia sia avvenuto il confronto con la sentenza impugnata. Quindi, non solo le modalità, ma il grado stesso di efficacia dei motivi di gravame, con ciò rendendo di fatto il giudizio sull'ammissibilità dell'appello un giudizio di merito sulla fondatezza dei motivi (F. A. Maisano, *"prime note critiche sull'appello inammissibile nella riforma Cartabia"*, in *questa rivista*, 2022, 10). In realtà, il novello comma 1-*bis* dell'art. 581 c.p.p. non sembra contenere nulla di nuovo rispetto a quanto già ricavabile dai principi espressi dalla giurisprudenza, come trasfusi nel testo vigente dell'art. 581 c.p.p., poiché già attualmente, in virtù della norma vigente, l'atto di appello deve contenere *"l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità" [...]* *"dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione" [...]* *"delle richieste, anche istruttorie" [...]* *"dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"*. Si tratterebbe, per così dire, di una puntualizzazione di requisiti che deve possedere l'atto di appello già evincibili dal vigente art. 581 c.p.p., come interpretato alla luce della sentenza Galtelli. Se così è, il paventato rischio che il giudizio sull'ammissibilità dell'appello possa confondersi e mascherare un vero e proprio giudizio di merito può escludersi.

impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La prima disposizione richiede, a pena di inammissibilità, il deposito di una specifica elezione o dichiarazione di domicilio per consentire la notifica del decreto di citazione a giudizio. Non è sufficiente la dichiarazione o elezione di domicilio eventualmente già presente in atti. La dichiarazione o elezione di domicilio dovrebbe essere depositata da qualunque parte privata impugnante, non effettuando la disposizione alcun distinguo. Tuttavia, qualche perplessità si nutre con riguardo alla parte civile, al responsabile civile o al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Invero, ai sensi degli artt. 575 e 576 c.p.p., norme non interessate dall'intervento riformatore, i predetti soggetti risultano legittimati a presentare impugnazione (anche l'appello), contro i punti della sentenza ed entro i limiti previsti dalle suddette norme. Come è noto, queste parti private stanno in giudizio con il ministero di un difensore (art. 100 c.p.p.), presso il quale si intende eletto il loro domicilio per ogni effetto processuale (ultimo comma del citato art. 100 c.p.p.). Inoltre, se costituite in giudizio, la notifica del decreto di citazione per il giudizio alle predette parti private va effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 154, comma 4 prima parte, c.p.p., *in parte qua* non modificato. Dunque, anche nei casi in cui queste parti private non dovessero essere già costituite in giudizio dal primo grado (è il caso del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, che, citati, potrebbero non essersi costituiti nel giudizio di primo grado ed essere rimasti assenti), per presentare l'atto di impugnazione devono avvalersi di un difensore, presso il quale *ex lege* risulterebbero domiciliati, senza la necessità di depositare un'apposita dichiarazione o elezione di domicilio.

Fra le parti private legittimate a presentare impugnazione vi sono anche il querelante, nell'ipotesi di cui all'art. 576, 2° comma, c.p.p., e la persona offesa nella specifica ipotesi di cui all'art. 428, 2° comma, c.p.p. Coincidendo il querelante con la persona offesa (il diritto di querela spetta, infatti, alla persona offesa ai sensi dell'art. 120 c.p.), può affermarsi che, nell'ipotesi in cui l'atto di impugnazione risulti presentato dal querelante o dalla persona offesa avvalendosi di un difensore, anche per questi soggetti il domicilio deve intendersi eletto *ex lege* presso il difensore, ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p. Se si riconosce a questi soggetti la legittimazione a presentare l'appello in proprio, senza il necessario ausilio di un difensore, solo in questo caso sarebbe necessario allegare anche la specifica dichiarazione o elezione di domicilio, non potendo avere rilievo l'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio già contenuta nella querela, ai sensi del novello art. 153-*bis* c.p.p., come introdotto dall'art. 10, comma 1 lett. e), del d. lgs. n. 150/22.

In buona sostanza, sembrerebbe che il requisito introdotto a pena di inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi del comma 1-*ter* dell'art.

581 c.p.p. rilevi (oltre che per querelante e persona offesa, nei casi sopra esposti) solamente per l'imputato, rispetto al quale, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, non è più prevista neppure la possibilità di avvalersi della notifica presso il difensore ai sensi del comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p., norma espressamente abrogata dall'art. 98 del citato decreto legislativo. Richiedere, infatti, per le altre parti private uno specifico adempimento, a pena dell'inammissibilità dell'impugnazione, finalizzato solo a consentire la notifica del decreto di citazione, quando per legge le stesse risultano domiciliate presso il difensore, appare del tutto superfluo, oltre che inutilmente penalizzante.

Passando ad esaminare la seconda disposizione, la stessa si ricollega direttamente alle novità intervenute in tema di processo in assenza, prescrivendo che il difensore dell'imputato, assente nel giudizio, con l'atto di impugnazione deve depositare, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Per venire incontro al difensore, all'articolo 585 c.p.p. è stato inserito il comma 1-bis, che proroga di quindici giorni i termini per proporre impugnazione (vedi art. 33, comma 1 lett. f), d. lgs. n. 150/2022). Infine, l'art. 157-ter, comma 3, c.p.p., come introdotto dall'art. 10, comma 1 lett. l), del d. lgs. n. 150/2022, stabilisce che in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater.

Sul punto, però, c'è da fare i conti con l'art. 89 del d. lgs. n. 150/2022, che prevede una specifica disciplina transitoria in materia di assenza.

Invero, il comma 1 dell'art. 89 citato dispone che *"salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato"*. Il comma 3, in particolare, dispone, come già visto, *"le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto"*.

Dunque, in relazione ai processi in corso, in cui vi sia già stata la dichiarazione di assenza in primo grado, potrebbero verificarsi queste due ipotesi: 1) la sentenza è stata già pronunciata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022; 2) la sentenza viene pronunciata successivamente. Nel primo caso non trovano applicazione le norme richiamate nel comma 3 dell'art. 89 citato e, dunque, continueranno ad applicarsi le norme previgenti in tema di giudizio in assenza, anche per quanto riguarda modalità e termini di presentazione dell'atto di appello e di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Nel secondo caso, invece, fermo restando che troveranno applicazione tutte le norme previgenti in materia di assenza, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello⁸ e di rescissione del giudicato, tuttavia, per proporre appello il difensore dell'imputato assente dovrà depositare, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. A tale fine, beneficerà della proroga di quindici giorni del termine per proporre appello, mentre la citazione per il giudizio di appello dovrà essere notificata all'imputato appellante esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto comunicato al momento del deposito dell'impugnazione. In questi casi, si è però previsto il ritorno all'istituto della restituzione del termine, ai sensi del modificato art. 175 c.p.p.. Invero, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, *"il rimedio più coerente con questa scelta, che tende a precludere la proposizione dell'impugnazione per l'assente che non si manifesti è, infatti, la remissione in termini per proporre quella impugnazione, per i casi in cui davvero l'imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa"*.

Mette conto evidenziare che l'obbligo previsto, a pena di inammissibilità, per il difensore dell'imputato assente di depositare con l'atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, sembrerebbe valere anche per il difensore di ufficio, ovvero per il difensore di ufficio

⁸ Troverà applicazione, ad esempio, l'art. 604 comma 5-bis c.p.p., nel testo attualmente vigente. Sicchè, qualora la Corte riscontrasse che la dichiarazione di assenza sarebbe stata assunta illegittimamente, poiché vi sarebbe la prova che si sarebbe dovuto procedere ai sensi degli artt. 420-ter o 420-quater c.p.p., dovrebbe dichiarare la nullità assoluta della sentenza, rilevabile di ufficio e deducibile in ogni stato e grado del procedimento, con restituzione degli atti al giudice di primo grado (vedi sul punto Cass. pen. sez. V, 1.7.2019, n. 37185; Cass. pen. sez. V, 21.1.2021, n. 22752), mentre ai sensi del nuovo comma 5-bis dell'art. 604 c.p.p., come modificato dall'art. 34 comma 1 lett. l) del d. lgs. n. 150/2022, la nullità potrebbe essere sanata se non eccepita nell'atto di appello.

sostituto del difensore fiduciario o di ufficio, designato *ex art.* 97 comma 4 c.p.p., soggetto, quest'ultimo, come è noto, legittimato a proporre impugnazione⁹.

Sempre l'art. 33 del d. lgs. n. 150/2022, in combinato disposto con gli artt. 87 e 98 del citato decreto, prevede particolari modifiche circa le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione.

Invero, l'art. 98 citato dispone l'abrogazione dall'entrata in vigore del decreto legislativo del comma 2 dell'art. 582 c.p.p. e dell'art. 583 c.p.p.¹⁰ Dunque, dal 30.12.2022 non sarà più possibile per le parti private e i difensori presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero, ovvero a mezzo di telegrammi o con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata.

In base alle modifiche apportate al comma 1 dell'art. 582 e con l'aggiunta di un comma 1-*bis* alla citata norma, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dal nuovo articolo 111-*bis* c.p.p., e cioè mediante deposito telematico, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Le parti private possono presentare l'atto o con deposito telematico, ovvero personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Giova, tuttavia, evidenziare che, ai sensi dell'art. 87 commi 4 e 5 d. lgs. n. 150/2022, gli artt. 111-*bis* e 582, comma 1-*bis*, c.p.p. si applicheranno a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti (da pubblicare comunque entro il 31.12.2023) che dovranno definire le regole tecniche riguardanti le modalità telematiche di deposito, e fino a quella data, ai sensi del comma 6 del citato art. 87, continueranno ad applicarsi le disposizioni degli artt. 582, comma 1, e 585, comma 4, c.p.p., nonché dell'art. 164 disp. att. c.p.p. e dell'art. 24 commi da 1 a 3 del d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020.

⁹ Cfr. da ultimo Cass. pen. sez. V, 16.12.2021, n. 10697/22.

¹⁰ Il comma 2 dell'art. 98 d. lgs. n. 150/2022 dispone, altresì, l'abrogazione, dall'entrata in vigore del decreto, dell'art. 164 disp. att. c.p.p., che prevede che le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584 c.p.p., nonché le copie che servono per formare i fascicoli per la Corte di Appello e la copia per il Procuratore Generale. Nonostante l'abrogazione di tale norma, non è stato previsto alcun intervento correttivo all'art. 167 disp. att. c.p.p., che, per la presentazione dei motivi nuovi, continua a prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 164 disp. att. c.p.p. Tuttavia, come si vedrà, l'art. 87, comma 6, d. lgs. n. 150/2022 prevede, per così dire, l'ultrattività di tale disposizione finché non verranno definite le regole tecniche riguardanti le modalità di deposito telematico degli atti.

Volendo riassumere, va detto che fino al 31.12.2022 trova ancora piena attuazione la disciplina prevista dall'art. 24 d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, nella sua interezza, per effetto dell'art. 16 d. l. n. 228/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2022, che consente anche l'invio ed il deposito telematico dell'impugnazione ai sensi dei commi 6-*bis* e ss. della citata disposizione dall'indirizzo PEC del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato (i motivi nuovi e le memorie, invece, vanno trasmessi all'indirizzo PEC dell'ufficio del giudice dell'impugnazione).

Per contro, a partire dal 30.12.2022 non sarà più possibile presentare l'impugnazione in un ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e con modalità diverse dal deposito in cancelleria, per effetto dell'abrogazione degli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p..

A partire dall'1.1.2023, non sarà più possibile depositare telematicamente l'impugnazione fino alla pubblicazione dei regolamenti previsti dall'art. 87 d. lgs. n. 150/2022 (non essendo richiamati dal comma 6 della citata norma i commi da 4 in poi dell'art 24 d. l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020), sicchè anche per i difensori l'unica modalità di presentazione dell'atto di impugnazione sarà il deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Essendo stata prevista l'articolata disciplina transitoria sopra descritta, la stessa dovrebbe trovare applicazione in relazione a tutte le impugnazioni che verranno presentata in data successiva al 30.12.2022, indipendentemente dal fatto che riguarderanno sentenze pronunciate prima o dopo la data di entrata in vigore della riforma.

Per completezza va detto che l'art. 33, comma 1 lett. g) e h), d. lgs. n. 150/2022 elimina agli artt. 589, comma 3, e 591, comma 1 lett. c), c.p.p. il riferimento all'art. 583 c.p.p. e così l'art. 34, comma 1 lett. b), citato decreto con riguardo all'art. 595, comma 2, c.p.p.

3. Limitazioni oggettive all'appellabilità delle sentenze e sorte degli appelli proposti per i soli interessi civili.

In applicazione della delega contenuta nelle lett. c), e) e f) del comma 13° dell'art. 1 della legge n. 134/2021, l'art. 34, comma 1 lett. a), d. lgs. n. 150/2022 ha sostituito il comma 3 dell'art. 593 c.p.p., disponendo che *"sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"*. Parimenti l'art. 23, comma 1 lett. m), d. lgs. n. 150/2022 è intervenuto sull'art. 428, comma 3-*quater*, c.p.p. sostituendo le parole *"contravvenzioni punite"* con *"reati puniti"* e le parole *"dell'ammenda"* con la parola *"pecuniaria"*.

In definitiva, sono state ampliate le ipotesi di inappellabilità sia della sentenza di condanna, estendendole anche alla sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità¹¹, sia della sentenza di proscioglimento e di non luogo a procedere, se relative non più soltanto a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ma adesso a reati (quindi anche delitti) puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa.

Non essendo prevista una specifica disciplina transitoria, si deve ritenere che le modifiche si applicheranno agli appelli presentati avverso sentenze

¹¹ Sanzione introdotta dall'art. 1 lett. a) d. lgs. n. 150/2020, attraverso l'inserimento nel codice penale dell'art. 20-*bis*. Giova evidenziare che il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. Dunque, la modifica assume un rilevante significato deflattivo. D'altra parte, va, altresì, rilevato che il modificato comma 3 dell'art. 593 c.p.p. ripropone l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, senza ulteriori specificazioni. Nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione Lattanzi (vedi relazione pubblicata su *Sistema Penale*, 25.5.2021), che ha rappresentato la base per l'intervento riformatore culminato nella legge n. 134/2021, si prevedeva di sostituire l'art. 7 del d.d.l. A.C. 2435 Bonafede stabilendo alla lett. d) non solo l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ma anche l'inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se risultante dalla sostituzione della pena detentiva, salvo i casi di particolare afflittività della pena e quelli in cui l'imputato impugni anche il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. E' vero che nella legge delega n. 134/2021 questo riferimento è scomparso (invero, l'art. 1, comma 13, ha previsto alle lett. c) e e) l'inappellabilità delle sole sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e l'inappellabilità delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità), e tuttavia l'intervento del legislatore delegato si è tradotto in una totale riscrittura del comma 3 dell'art. 593 c.p.p., e ciò potrebbe consentire di superare il pregresso orientamento della Cassazione (inaugurato da Cass. pen. sez. un. 3.2.1995, n. 7902, imp. Bonifazi, e proseguito fino a Cass. pen. sez. III, 11.2.2016, n. 14738) che escludeva che il riferimento all'inappellabilità della sentenza di condanna a sola pena dell'ammenda potesse riferirsi alla pena dell'ammenda irrogata in sostituzione in tutto o in parte della pena detentiva. Invero, proprio l'aggiunta dell'inappellabilità della sentenza di condanna alla pena sostituita del lavoro di pubblica utilità evidenzerebbe l'irragionevolezza della previsione dell'inappellabilità della sentenza di condanna solo se irrogativa della pena in origine dell'ammenda, e non anche come conseguenza dell'applicazione della pena sostitutiva pecuniaria. Si escluderebbe, infatti, l'appello per condanne per reati (delitti o contravvenzioni) puniti con pene detentive di una certa gravità (fino a tre anni), se sostituite con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, mentre invece lo si consentirebbe per condanne per contravvenzioni punite con la pena dell'arresto fino ad un anno se sostituita con la pena sostitutiva pecuniaria dell'ammenda.

pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite Lista¹², e ciò anche considerando che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità risulta introdotta proprio con il d. lgs. n. 150/2022.

Sempre in applicazione della delega contenuta nella lett. d) del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 134/2021, l'art. 33, comma 1 lett. a), del d. lgs. n. 150/2022 ha apportato significative modifiche all'art. 573 c.p.p. La norma modificata prevede: *"1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. 1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"*.

Anche queste modifiche, in mancanza di disciplina transitoria, dovrebbero essere operative solo per quegli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della riforma¹³.

¹² Cass. pen. sez. un., 29.3.2007, n. 27614: *"ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedono nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione"*. D'altronde, la Cassazione si è così espressa a proposito delle modifiche introdotte in tema di inappellabilità delle sentenze ad opera del d. lgs. n. 11/2018: *"In tema di impugnazioni, la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, di cui all'art. 593, comma 3, c.p.p., nel testo novellato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, è applicabile, in assenza di una disciplina intertemporale, alle sole sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della novella medesima (Cass. pen. sez. III, 12.6.2019, n. 43699)"*.

¹³ A meno che, seguendo quanto chiarito nella relazione illustrativa, non si voglia giungere a sostenere che le modifiche non troveranno applicazione che per quei processi in cui la costituzione di parte civile avverrà dopo l'entrata in vigore della riforma. Invero, si legge nella relazione, *"con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l'illecito penale implica l'illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano "la domanda agli effetti civili", secondo l'innovata formulazione dell'art. 78, lett. d), c.p.p."*. Dunque, ancorando l'aggiunta del comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. alla modifica apportata

E' bene precisare che per interessi civili si intendono quelli inerenti all'esercizio dell'azione civile nel processo penale. Le spese del processo penale non vi rientrano, avendo la relativa statuizione carattere penale e non potendosi ipotizzare al riguardo alcuna controversia di natura civilistica¹⁴. Le questioni civili sono, dunque, quelle concernenti la responsabilità dell'imputato e del responsabile civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato da reato e per la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile (artt. 538 e 541, comma 1, c.p.p.), le questioni relative alla responsabilità della parte civile o del querelante allorchè l'imputato o il responsabile civile abbiano fatto domanda per la rifusione delle spese processuali sostenute ed il risarcimento dei danni cagionati dall'azione civile (artt. 427, commi 2 e 3, 541, comma 2, e 542 c.p.p.), nonché i temi riguardanti la responsabilità della persona obbligata per la pena pecuniaria (art. 534 c.p.p.)¹⁵.

Non potrebbe ritenersi proposto per i soli interessi civili l'appello del responsabile civile contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato, quand'anche quest'ultimo non proponesse a sua volta appello, poiché l'impugnazione potrebbe produrre un effetto estensivo anche agli effetti penali per l'imputato ai sensi dell'art. 587 comma 4 c.p.p.

Dunque, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 573 c.p.p. sembrerebbe riferibile ai casi in cui la sentenza sia impugnata per i soli interessi civili, non anche al caso in cui, impugnata anche per gli aspetti penali, quest'ultima impugnazione risultasse per qualunque causa inammissibile, residuando così solo quella per gli interessi civili. In realtà, precludendo l'inammissibilità l'effetto devolutivo del gravame, il giudice di appello sarebbe di fatto investito *ab origine* della sola impugnazione proposta per gli interessi civili, risultando la fattispecie del tutto sovrapponibile a quella nella quale l'appello per gli aspetti penali non sia stata proposta.

Orbene, ai sensi della nuova disposizione, effettuata la verifica di ammissibilità dell'appello, la Corte deve rinviare per la prosecuzione del giudizio al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e eventualmente quelle acquisite nel giudizio civile¹⁶. In questo modo si riproduce lo schema

all'art. 78 c.p.p. dall'art. 5 del d. lgs. n. 150/2022, il legislatore delegato sembrerebbe avere ancorato l'operatività della disposizione "traslatoria" alla prevedibilità della *translatio iudicii* da parte della costituita parte civile.

¹⁴ Cass. pen. sez. II, 27.4.1966, n. 725.

¹⁵ Cfr. in dottrina G. De Roberto, *sub art. 573 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale – rassegna di giurisprudenza e dottrina (a cura di Lattanzi-Lupo)*, Giuffrè ed. 2017.

¹⁶ Ciò coerentemente agli orientamenti più recenti della giurisprudenza civile, a mente della quale "la corte di appello competente per valore, alla quale la Corte di

già sperimentato dal legislatore con riguardo all'ipotesi della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ex art. 344-*bis* c.p.p. nel caso in cui sia stata pronunciata, però, condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno a favore della parte civile, per effetto dell'inserimento del comma 1-*bis* nell'art. 578 c.p.p. ad opera dell'art. 2 della legge n. 134/2021, norma ulteriormente modificata dall'art. 33, comma 1 lett. b) n. 1), del d. lgs. n. 150/2022¹⁷.

Dunque, a parte il caso dell'art. 578, comma 1, c.p.p., norma che conserva piena operatività per tutti i reati commessi prima dell'1.1.2020 (e, quindi, soggetti a prescrizione anche nei successivi gradi di giudizio dopo la sentenza di primo grado) ovvero per tutti i reati oggetto di provvedimenti di amnistia, in tutti gli altri casi, ove residuino solo questioni riguardanti gli interessi civili, il giudizio di impugnazione (se ammissibile l'atto di impugnazione) si sposta dalla sede penale a quella civile. Conseguenzialmente, è stato modificato il comma 1 dell'art. 601 c.p.p. dall'art. 34 comma 1 lett. g) n. 1) del d. lgs. n. 150/2022, eliminando le parole "o se l'appello è proposto per i soli interessi civili", poiché in questo caso il presidente non dovrà ordinare alcuna citazione a giudizio.

cassazione in sede penale abbia rinviato il procedimento ai soli effetti civili, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel precedente giudizio penale e ricavate direttamente dalla sentenza rescindente, richiamando gli elementi di fatto già acquisiti in quella sede per sottoporli ad una autonoma valutazione e ritenerli idonei ad integrare la responsabilità civile del soggetto agente, poiché tale sentenza non crea alcun vincolo in capo al giudice di cui all'art. 622 c.p.p., assumendo natura di prova atipica rimessa al suo prudente apprezzamento (Cass. civ. sez. III, 15.1.2020, n. 517)".

¹⁷ Al riguardo, significative appaiono le modifiche apportate, poiché la Corte di Appello (o la Cassazione) rinviava al giudice civile solo ove ritengano ammissibile l'impugnazione. In tale modo il legislatore avrebbe dato seguito all'orientamento pretorio sviluppatosi in tema di rapporti tra improcedibilità e inammissibilità, secondo il quale, nella concorrenza tra il meccanismo di cui all'art. 344-*bis* c.p.p. e un'ipotesi di inammissibilità, deve essere data la prevalenza a quest'ultima (vedi Cass. pen. sez. VII, 19.11.2021, n. 43883). Peraltro, l'art. 33 comma 1 lett. b) n. 2) d. lgs. n. 150/2022 ha inserito dopo il comma 1-*bis* dell'art. 578 c.p.p. il comma 1-*ter*, che prevede, ad ulteriore garanzia delle istanze civilistiche, che, nei casi di cui al comma 1-*bis*, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.

4. Le norme che disciplinano il giudizio di appello.

4.1 La regola: la nuova udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.

L'art. 34 d. lgs. n. 150/2022 è intervenuto a dare attuazione alla delega contenuta nell'art. 1 comma 13 lett. g) della legge n. 134/2021.

In primo luogo (art. 34 comma 1 lett. c), d. lgs. n. 150/2022), si introduce, attraverso l'art. 598-*bis* c.p.p., la regola secondo la quale la Corte provvede sull'appello in camera di consiglio, e, se non è diversamente stabilito e in deroga all'art. 127 c.p.p., giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti (comma 1, prima parte).

Tuttavia, l'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'art. 601 c.p.p. o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore (comma 2 prima parte).

L'effetto della tempestiva ed ammissibile richiesta di partecipazione all'udienza è che la Corte non giudica più in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, bensì dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, indicando se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori (comma 2 seconda parte).

Dunque, a partire dall'1.1.2023¹⁸, il giudizio di appello, se non è diversamente stabilito, si celebra ordinariamente in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, ai sensi del nuovo art. 598-*bis*, comma 1, c.p.p.. La norma richiama il giudizio di appello camerale cartolare celebrato durante il periodo emergenziale da COVID-19, così come previsto dall'art. 23-*bis* d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, sebbene, come vedremo, con significative differenze.

Certamente, questa disposizione si applica anche per il giudizio di appello celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Appello¹⁹, nonché per il giudizio di

¹⁸ L'art. 94, comma 2, d. lgs. n. 150/2022 fissa l'applicazione di queste norme e di altre di cui si farà menzione in seguito alla scadenza del termine fissato dall'art. 16, comma 1, d.l. n. 228/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2022, e cioè alla scadenza del termine (31.12.2022) fissato per la vigenza della normativa processuale emergenziale COVID-19.

¹⁹ Come del resto già chiarito anche per il processo di appello camerale cartolare ex art. 23-*bis* d.l. n. 137/20 20, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020: *"In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, il procedimento cartolare per i giudizi di appello previsto dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applica anche a quelli che si*

appello avente ad oggetto sentenze del giudice di pace, celebrato, come è noto, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 39 d. lgs. n. 274/2000²⁰. Sia in conseguenza dell'espressa deroga ("*se non è diversamente stabilito*"), sia perché la disposizione si applica solo ai casi in cui la Corte provvede sull'appello, e, dunque, non ai giudizi in cui la Corte non provvede su atti di impugnazione, ma è giudice unico del merito, la disposizione di cui all'art. 598-*bis* c.p.p. non si applica per altri giudizi che si celebrano dinanzi alla Corte di Appello, e cioè per i giudizi di rescissione del giudicato di cui all'art. 629-*bis* c.p.p., di revisione (art. 636 c.p.p.), di decisione avverso i ricorsi proposti ai sensi degli artt. 10 e 27 d. lgs n. 159/11, rispetto ai quali la legge dispone altrimenti (per la rescissione si rimanda all'art. 127 c.p.p., per la revisione si rimanda alle disposizioni di cui al titolo I e al titolo II del c.p.p. in quanto applicabili, per i giudizi di appello in materia di misure di prevenzione personali e reali l'udienza è camerale partecipata, salvo la richiesta dell'interessato alla celebrazione dell'udienza pubblica)²¹. Non si applica neppure per i procedimenti di estradizione (art. 704 c.p.p.), di decisione sulla richiesta di esecuzione di un MAE (art. 17 legge n. 69/2005), rispetto ai quali è prevista la celebrazione di un'udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del procuratore generale e del difensore, di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (art. 11 della legge n. 37/2016, che prescrive il ricorso alle forme di cui all'art. 127 c.p.p.), nonché per i procedimenti esecutivi, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., che si celebrano in camera di consiglio dinanzi alla Corte di Appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, richiedendo il comma 4 della citata disposizione la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

Il rito camerale cartolare è evitato se l'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedono di partecipare all'udienza entro il termine di quindici giorni, previsto a pena di decadenza, dalla notifica del decreto di citazione a giudizio o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello²².

celebrano innanzi alla corte di assise di appello, in quanto soggetti a tutte le norme processuali penali (Cass. pen. sez. I, 1.3.2022, n. 10392)".

²⁰ In dottrina, ritengono applicabile al giudizio di appello in questione tutte le disposizioni in materia previste dal codice di rito, salvo espressa deroga, E. Aprile, "*La competenza penale del giudice di pace*", Giuffrè ed., 2001, p. 210, e G. Ariolli - E. Pividori, *sub art. 39 d. lgs. 274/2000*, in *Codice di procedura penale – rassegna di giurisprudenza e dottrina (a cura di Lattanzi-Lupo)*, Giuffrè ed. 2017.

²¹ Per il giudizio di appello nel periodo emergenziale da COVID-19, l'art. 23-*bis* del d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, aveva esteso l'applicazione del rito camerale cartolare anche ai procedimenti di cui agli artt. 10 e 27 d. lgs. n. 159/11 (oltre che ai procedimenti di appello cautelari).

²² Ai sensi dell'art. 172 comma 4 c.p.p. nel termine non si computa il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza.

La tempestiva richiesta dell'appellante (quindi, sia l'imputato che il pubblico ministero, che le altre parti private legittimate alla presentazione dell'appello, le quali, però, presentano la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore), o, comunque, dell'imputato (anche se non appellante) o del suo difensore determina che il giudizio di appello si svolga con la partecipazione delle parti, in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., nei casi previsti dall'art. 599 c.p.p. ovvero negli altri casi particolarmente previsti dalla legge, ovvero in pubblica udienza in tutti gli altri casi.

A differenza delle altre parti private, che devono formulare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore, l'imputato può formulare la richiesta anche personalmente²³. Inoltre, la formulata richiesta è irrevocabile²⁴.

L'art. 598-bis c.p.p. non precisa come va formulata la richiesta. Certamente, la richiesta va indirizzata alla cancelleria della Corte. L'imputato detenuto potrà formularla personalmente ai sensi dell'art. 123 c.p.p. Fino alla piena operatività delle norme che riguardano il deposito telematico (art. 111-bis c.p.p., come introdotto dall'art. 6, comma 1 lett. c), del d. lgs. n. 150/2022, norma che si applicherà a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dall'art. 87 del citato d. lgs. n. 150/2020), deve

²³ La norma supera i dubbi che l'art. 23-bis d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, aveva lasciato circa la possibilità che l'imputato potesse formulare personalmente la richiesta di discussione orale ovvero di personale comparizione di cui al comma 1. Invero, il comma 4 della citata disposizione aveva espressamente disposto che la richiesta di discussione orale potesse essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore, mentre la richiesta di partecipare all'udienza per l'imputato poteva essere formulata a mezzo del difensore. Tuttavia, secondo la Cassazione, *"in tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU (Cass. pen. sez. VI, 11.11.2021, n. 15139/22)"*.

²⁴ Ciò in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di procedimento di appello camerale cartolare emergenziale ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020 (vedi Cass. pen. sez. VI, 18.5.2021, n. 22248: in motivazione la Corte precisava che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte).

ritenersi che la richiesta vada depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 121 c.p.p.

Superando anche in questo caso dubbi emersi a proposito del giudizio di appello camerale cartolare emergenziale (l'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, non prevedeva che la richiesta di discussione orale formulata dal pubblico ministero o dal difensore fosse resa nota dalla parte richiedente alle altre parti processuali, né che la Corte dovesse comunicare alle altre parti il mutamento del rito in conseguenza della richiesta formulata da un'altra parte processuale), la norma, come visto, prevede che, se la richiesta è ammissibile, è la Corte²⁵ che dispone il mutamento del rito, comunicando e notificando il provvedimento al procuratore generale e ai difensori, e ciò in linea con quanto maturato nella giurisprudenza di legittimità a proposito del rito emergenziale²⁶.

Se alcuna richiesta di trattazione partecipata del giudizio di appello viene formulata, la Corte, ai sensi dell'art. 598-bis, comma 1, c.p.p., giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie, senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Nel medesimo termine, previsto sempre a pena di decadenza, va presentata la richiesta di concordato, ai sensi del modificato comma 1 dell'art. 599-bis c.p.p. per effetto sempre dell'art. 34, comma 1 lett. f) n. 1), del d. lgs. n. 150/2022.

La Corte, dunque, giudica sulla sola base degli atti a disposizione, comprensivi, oltre che degli originari motivi di appello, anche delle richieste, dei motivi nuovi e delle memorie presentate dalle parti²⁷. Al fine della presentazione delle richieste, dei motivi nuovi e delle memorie, il legislatore

²⁵ La norma attribuisce alla Corte l'adozione del provvedimento, pertanto, non si tratta di un provvedimento presidenziale. D'altra parte, l'emanazione del provvedimento presuppone il vaglio di ammissibilità della richiesta.

²⁶ *"Nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (Cass. pen. sez. V, 27.10.2021, n. 7750/22)". "Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse, determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. (Cass. pen. sez. VI, 19.1.2022, n. 3673)".*

²⁷ La presentazione avverrà mediante deposito telematico, quando le relative disposizioni entreranno in vigore, e, nelle more, mediante deposito nella cancelleria della Corte.

fissa il termine di quindici giorni prima dell'udienza e, per la presentazione di memorie di replica, il termine di cinque giorni, sempre prima dell'udienza. Si tratta di termini "liberi", ai sensi dell'art. 172, comma 5, c.p.p.

Peraltro, l'utilizzo del termine "presenta" per le richieste del procuratore generale, mentre per le memorie delle altre parti si utilizza il termine "possono", può indurre a ritenere che il procuratore generale debba obbligatoriamente presentare le sue richieste. Tuttavia, come già chiarito dalla Cassazione con riguardo ad una formula analoga prevista per il rito camerale cartolare di appello pandemico, la mancata presentazione delle richieste del procuratore generale (che, peraltro, nel rito emergenziale dovevano essere comunicate alle altre parti, comunicazione non prevista dall'art. 598-bis c.p.p.), sempre che quest'ultimo sia stato posto nelle condizioni di presentarle (ricevendo regolare citazione), non configura alcuna nullità²⁸, ovvero può al più configurare una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. b) e 180 c.p.p., ma non ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c), c.p.p., potendo le altre parti sempre articolare le proprie difese indipendentemente dalle conclusioni rassegnate dall'organo della pubblica accusa²⁹. D'altra parte, con riguardo all'attuale formulazione dell'art. 611 c.p.p. (e cioè alla formulazione non ancora modificata dall'art. 35 d. lgs n. 150/2022), che prevede una tempistica del tutto analoga per lo sviluppo del contraddittorio cartolare dinanzi al giudice di legittimità nel rito in camera di consiglio non partecipato, la Cassazione riteneva non solo non necessaria la requisitoria scritta del procuratore generale per la fissazione dell'udienza e la trattazione del ricorso³⁰, ma escludeva che la Suprema Corte dovesse tenere conto delle argomentazioni e conclusioni riportate nella requisitoria del procuratore generale presentata oltre il termine di quindici giorni dall'udienza³¹. Più in generale, la giurisprudenza riteneva che le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 c.p.p.,

²⁸ *"In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contraddittorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (Cass. pen. sez. I, 16.3.2022, n. 14766)".*

²⁹ *"In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni (Cass. pen. sez. VI, 25.5.2021, n. 26459)".*

³⁰ Cass. pen. sez. un., 17.12.2015, n. 51207.

³¹ *Ex plurimis* da ultimo Cass. pen. sez. I, 27.5.2019, n. 28299.

fossero tardive, e, pertanto, non potevano essere prese in considerazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese³², e ciò perché i suddetti termini risultavano funzionali alle esigenze di effettività ed adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza. Questi orientamenti giurisprudenziali sembrano ancora attuali anche rispetto al nuovo giudizio camerale di appello non partecipato ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p.

Giova evidenziare che, prima di procedere alla deliberazione, la Corte deve accertare la regolarità della comunicazione e notificazione del decreto di citazione a giudizio, nonché dell'avviso di fissazione dell'udienza per il difensore dell'imputato. La regolarità delle comunicazioni e notifiche del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza per il difensore dell'imputato è fondamentale, fra l'altro, per l'appellante, se diverso dall'imputato, nonché per l'imputato e il suo difensore, perché è da tale momento che decorre il termine di quindici giorni per potere richiedere la partecipazione all'udienza. In mancanza (anche nell'ipotesi in cui la notificazione o comunicazione risulti effettuata, ma il detto termine non risulti garantito nella sua interezza), la Corte dovrebbe necessariamente rinviare e disporre la notifica o comunicazione del provvedimento di rinvio e del decreto di citazione a giudizio in favore della parte che non l'ha ricevuta in precedenza o che l'ha ricevuta tardivamente³³. L'udienza andrà rinviata anche nelle ipotesi in cui, assicurato il termine di quindici giorni per la presentazione della richiesta di partecipazione all'udienza senza che alcuna delle parti legittimate l'abbia presentata, la notifica o comunicazione del decreto di citazione a giudizio sarà avvenuta senza assicurare, però, per intero i successivi termini per l'eventuale contraddittorio cartolare. Tuttavia,

³² Cass. pen. sez. IV, 23.10.2018, n. 49392; Cass. pen. sez. VII, 16.7.2020, n. 7852/21, che ha ritenuto inammissibile la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese contenuta in una memoria tardivamente depositata. In quest'ultimo senso anche Cass. pen. sez. VI, 26.1.2021, n. 13434 e Cass. pen. sez. I, 21.5.2021, n. 35305 a proposito del giudizio di cassazione emergenziale pandemico.

³³ In questo caso, non sarà tardiva la richiesta di partecipazione all'udienza che dovesse pervenire nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio da parte dell'appellante, ovvero dell'imputato o del suo difensore, cui il decreto stesso non era stato notificato ovvero era stato notificato tardivamente, come chiarito dalla Cassazione a proposito del giudizio di appello emergenziale pandemico (*"Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove la prima udienza sia stata rinviata a cagione dell'omessa citazione in giudizio dell'imputato, non è tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione: vedi Cass. pen. sez. V, 29.4.2022, n. 29846"*).

trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. b) e c), e 180 c.p.p., la stessa deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza di appello ai sensi dell'art. 180 c.p.p., non essendosi verificata nel corso del giudizio³⁴.

La regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio dovrà essere verificata anche al fine di procedere in assenza dell'imputato, specie se non appellante (se appellante, basterà verificare la regolarità della notifica presso il domicilio dichiarato o eletto al momento della presentazione dell'impugnazione, per procedere in assenza; d'altra parte, se l'appello è presentato dal difensore dell'imputato assente in primo grado, dovrà essere munito di specifico mandato, rilasciato successivamente alla sentenza impugnata, e ciò dovrebbe essere sufficiente per procedere in assenza anche nel giudizio di appello), poiché l'art. 598-ter, comma 4, c.p.p., introdotto sempre dall'art. 34, comma 1 lett. d), del d. lgs. n. 150/2022, stabilisce che, anche nell'udienza di cui all'art. 598-bis c.p.p., ove nei confronti dell'imputato non appellante non risultino soddisfatte le condizioni per procedere in sua assenza, ai sensi dell'art. 420-bis, commi 1, 2 e 3, c.p.p., la Corte dispone con ordinanza la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'art. 420-quater, comma 4, lett. b), c) e d), c.p.p., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. e), del d. lgs. n. 150/2020. Per il giudizio di appello è, invece, espressamente esclusa la possibilità di pronunciare l'innovativa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato di cui all'art. 420-quater, comma 1, c.p.p. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio (che, per inciso, non può tenersi "da remoto", con i consiglieri non fisicamente presenti in udienza) è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545 c.p.p. Questa norma risolve uno dei problemi che aveva sollevato l'art. 23-bis d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, a proposito del giudizio di appello pandemico. Invero, il comma 3 del citato art. 23-bis d.l. n. 137/2020 stabiliva che alla deliberazione la Corte di Appello procedeva con le modalità

³⁴ Sotto questo profilo, i difetti di notifica del decreto di citazione a giudizio, del mancato rispetto dei termini a comparire, ovvero dei termini per presentare memorie, richieste e motivi nuovi, potranno essere dedotti anche con le memorie stesse, come chiarito dalla giurisprudenza formatasi nel vigore del rito penale di appello emergenziale pandemico (*"Nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata ove non sia richiesta la modalità in presenza, la violazione del termine a comparire stabilito dall'art. 601, comma 3, c.p.p. può essere dedotta nelle conclusioni scritte, trattandosi di termine funzionale all'esercizio del diritto di difesa: vedi Cass. pen. sez. V, 7.2.2022, n. 5739"*).

di cui all'art. 23, comma 9, del medesimo decreto. Il dispositivo della decisione era comunicato alle parti. Come la dottrina aveva evidenziato, siccome la sentenza di appello è impugnabile, la comunicazione del dispositivo alle parti poteva generare problemi in ordine al momento in cui dovevano farsi decorrere i termini per l'impugnazione di cui agli artt. 544 e 585 c.p.p.³⁵. La disposizione prevista nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 598-*bis* c.p.p. risolve ogni problema, stabilendo, appunto, che il deposito del provvedimento in cancelleria al termine dell'udienza equivale alla lettura in udienza ai fini dell'art. 545 c.p.p. Dunque, se il provvedimento consiste in una sentenza (solo dispositivo con termine per il deposito della motivazione, ovvero dispositivo con motivazione contestuale), troverà applicazione piena la disciplina ricavabile dal combinato disposto degli artt. 544 e 585 c.p.p. Se, al contrario, all'esito della camera di consiglio, la Corte pronuncia ordinanza, la stessa (o il relativo avviso di deposito) andrà comunicata e notificata alle parti, facendo applicazione del comma 7 dell'art. 127 c.p.p., sia nell'ipotesi che trattasi di provvedimento impugnabile (ad esempio l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 591, ultimo comma, c.p.p.), sia quando si tratta di un mero provvedimento interlocutorio.

In ogni caso, l'art. 41, comma 1 lett. ee), del d. lgs n. 150/2022 introduce l'art. 167-*bis* disp. att. c.p.p., che prevede che l'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla Corte di Appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'art. 598-*bis* c.p.p., contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle parti. Come precisato nella relazione illustrativa, *"si tratta di mera comunicazione di cortesia, senza alcun valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza"*. La mancata opzione del rito partecipato comporta che eventuali impedimenti delle parti non rilevano ai fini del rinvio dell'udienza, non essendo prevista una loro presenza fisica³⁶. Sicuramente non assume alcun rilievo ai fini del rinvio dell'udienza l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata per il giorno dell'udienza camerale³⁷. Non dovrebbe assumere alcun rilievo neppure la nomina del nuovo difensore di fiducia, con revoca

³⁵ Vedi C. Citterio, *"Note sul giudizio di appello penale d'emergenza (l'art. 23 del d.l. 140 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolare"*, in *Giustizia Insieme*, 21.12.2020.

³⁶ Cfr. Cass. pen. sez. II, 24.5.2022, n. 22474, in una fattispecie relativa a celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 23-*bis* d.l. n. 137/20, convertito con modifiche dalla legge n. 176/20, in cui l'imputata, tre giorni prima della celebrazione dell'udienza cartolare in camera di consiglio, faceva pervenire richiesta (tardiva) di presenziare al fine di ottenere un rinvio per impedimento di salute.

³⁷ In tale senso, per il giudizio di appello emergenziale previsto dall'art. 23-*bis* d.l. n. 137/20, convertito con modifiche dalla legge n. 176/20, si veda Cass. pen. sez. IV, 28.9.2021, n. 42081, Cass. pen. sez. VI, 29.3.2022, n. 18483

del precedente, effettuata nell'immediatezza dell'udienza camerale, con richiesta di termine a difesa ex art. 108 c.p.p., come del resto affermato dalla Cassazione con riguardo al giudizio di legittimità che si svolge ai sensi dell'art. 611 c.p.p.³⁸ Peraltro, il rinvio dell'udienza per ragioni di ufficio (ad esempio per l'impedimento del componente relatore del collegio) non deve essere comunicato alle parti che hanno beneficiato dei termini per presentare le proprie richieste, memorie, motivi nuovi³⁹.

4.2 Le eccezioni all'udienza camerale cartolare.

Si è detto che il rito camerale non partecipato costituisce la regola per la celebrazione del giudizio di appello, salvo che, con le modalità su descritte, l'appellante o l'imputato e il difensore di quest'ultimo non formulino richiesta di partecipare all'udienza⁴⁰. E' possibile, però, che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti anche se non espressamente richiesta da queste ultime. Invero, il comma 3 dell'art. 598-bis c.p.p. attribuisce alla Corte la possibilità di disporre di ufficio la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame. Il provvedimento deve indicare se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. ed è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia dato avviso con il decreto

³⁸ *"Nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificarsi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Cass. pen. sez. V, 5.10.2021, n. 2655/22)"*.

³⁹ *Condivisibilmente, nel vigore della disciplina emergenziale da Covid-19: "nel giudizio penale di appello, vigente la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, l'eventuale rinvio della deliberazione (in specie, per l'impedimento di uno dei componenti del collegio) non deve essere comunicato alle parti, avendo le stesse già discusso e formulato le rispettive conclusioni mediante il tempestivo deposito dei propri scritti: vedi Cass. pen. sez. V, 22.2.2022, n. 13428"*.

⁴⁰ *Nel caso in cui, nonostante la tempestiva e rituale richiesta di partecipazione all'udienza da parte dell'appellante, ovvero dell'imputato o del suo difensore, il giudizio di appello venga celebrato ai sensi dell'art. 598-bis c.p.p., si verificherà una nullità a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con il ricorso per cassazione ("in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione: vedi Cass. pen. sez. V, 14.10.2021, n. 44646")*.

di citazione di cui all'art. 601 c.p.p.⁴¹ Dunque, la Corte può decidere a monte, prima ancora di citare le parti, che l'udienza debba essere partecipata. La decisione è ancora una volta collegiale (la norma la attribuisce alla Corte, non al presidente), anche se il provvedimento che la rende nota alle parti è presidenziale (il decreto di citazione a giudizio ex art. 601 c.p.p.). L'art. 34, comma 1 lett. g) n. 2), d. lgs n. 150/2022, a tale fine, modifica opportunamente il comma 2 dell'art. 601 c.p.p., stabilendo che, quando la Corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, se ne fa menzione nel decreto di citazione, precisando se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. La Corte può decidere a valle, dopo che le parti non hanno formulato alcuna richiesta. Il provvedimento, che deve contenere l'indicazione di come verrà celebrata l'udienza, va comunicato e notificato al procuratore generale e ai difensori, non anche all'imputato. *Nulla quaestio* se l'udienza originariamente indicata nel decreto di citazione a giudizio resterà immutata, avendo comunque ricevuto l'imputato la notifica del decreto di citazione a giudizio che riportava la data della stessa, e, comunque, ricevendo la notifica del provvedimento il suo difensore; qualche perplessità sorge per la mancata previsione della notificazione del provvedimento anche all'imputato nel caso in cui la data dell'udienza dovesse mutare (cosa che potrebbe verificarsi per ragioni organizzative, ove l'ufficio predisponga udienze "dedicate", e cioè destinate alla celebrazione dei soli processi con rito camerale cartolare), e ciò perché, avendo la Corte disposto di ufficio l'udienza partecipata, l'imputato ha il diritto di parteciparvi personalmente.

Il comma 4 dell'art. 598-bis c.p.p. stabilisce che in ogni caso la Corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'art. 603 c.p.p.

Va aggiunta, poi, come ulteriore ipotesi quella prevista dal novellato comma 3 dell'art. 599-bis c.p.p., per effetto delle modifiche apportate dall'art. 34, comma 1, lett. f) n. 2), d. lgs n. 150/2022, a mente del quale, quando si

⁴¹ Segnala la possibilità che la norma possa incorrere in una declaratoria di illegittimità costituzionale per eccesso di delega M. Gialuz, *"Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia"*, in *Sistema Penale*, p. 78-79, atteso che, a differenza del giudizio di cassazione, l'art. 1, comma 13 lett. g), legge n. 134/2021, non prevedeva la possibilità per la Corte di appello di disporre l'udienza partecipata. Il medesimo Autore, invece, esclude che l'art. 598-bis c.p.p. possa sollevare questioni di legittimità costituzionale o profili di incompatibilità rispetto alla CEDU, tenuto conto che viene attribuita all'appellante e comunque all'imputato e al suo difensore la facoltà di chiedere e ottenere la celebrazione partecipata dell'udienza (a seconda dei casi, pubblica o camerale).

procede nelle forme di cui all'art. 598-*bis* c.p.p., la Corte, se ritiene di non potere accogliere la richiesta di concordato tra le parti (che, come visto, a pena di decadenza, deve essere formulata nel termine di quindici giorni prima dell'udienza), dispone che l'udienza si svolga con la loro partecipazione, indicando se l'appello sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti (quindi, non solo ai difensori). In questo caso, la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.

Infine, la Corte può avere necessità di fissare un'udienza con la partecipazione delle parti quando ritiene di dovere procedere alla sostituzione della pena detentiva breve, cioè applicata entro il limite di quattro anni di arresto o reclusione⁴², con una delle pene sostitutive previste dall'art. 20-*bis* c.p., come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 150/2022, e dall'art. 53 della legge n. 689/1981, come modificato dall'art. 71 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 150/2022. Invero, fra i motivi di appello può esservi la richiesta di sostituire la pena detentiva breve con una delle suddette pene sostitutive⁴³. Se la Corte di appello viene ritualmente investita, con un

⁴² Ciò anche per effetto dell'accoglimento di altri motivi di appello (o per effetto del riconoscimento officioso di circostanze attenuanti), che determinano la riduzione o rideterminazione della pena detentiva entro il limite dei quattro anni.

⁴³ Come è noto la Cassazione (Cass. pen. sez. un., 19.1.2017, n. 12872) riteneva che il giudice di appello non potesse sostituire di ufficio le pene detentive brevi con le sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/1981, e questo assunto giurisprudenziale, non essendo mutato con la riforma Cartabia l'art. 597, comma 5, c.p.p., deve ritenersi a maggiore ragione attuale con la nuova disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi che, a parte la pena sostitutiva pecuniaria, presuppongono per la loro applicazione il consenso dell'imputato espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, così come disposto dal nuovo art. 545-*bis* c.p.p., come introdotto dall'art. 31 del d. lgs. n. 150/2022, norma che entrerà in vigore, in mancanza di disciplina transitoria, al momento dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022, a maggior ragione ove si consideri l'immediata efficacia, se più favorevoli, ai giudizi pendenti in primo e secondo grado delle norme modificate in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi. Invero, giova, altresì, evidenziare che, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 150/2022, le norme previste dal Capo III della legge n. 689/1981 (come modificate dal medesimo decreto), se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto (30.12.2022). C'è da chiedersi se, per l'applicazione delle citate norme nei giudizi di appello pendenti, è necessario che l'impugnazione contenga fra i suoi motivi la richiesta di applicazione delle originarie sanzioni sostitutive, tenuto conto che, con le nuove disposizioni, la possibilità di accedere alle pene sostitutive è stata estesa fino alla condanna a pena detentiva entro il limite di anni quattro, in precedenza non prevista per le sanzioni sostitutive, ovvero se è possibile che la Corte possa essere sollecitata sul tema anche

motivo di appello, della decisione circa l'applicazione di una pena sostitutiva di una pena detentiva breve, potrebbe avere la necessità di acquisire quelle informazioni specificatamente previste dai commi 1 e 2 del citato art. 545-*bis* c.p.p., norma applicabile anche al giudizio di appello per effetto del richiamo contenuto nell'art. 598 c.p.p. In questo caso, dunque, la Corte dovrebbe necessariamente fissare un'apposita udienza⁴⁴, che potrebbe tenersi nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., se l'appello ha ad oggetto solo l'applicabilità della pena sostitutiva (art. 599, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 34 lett. e) n. 1), d. lgs n. 150/2022), ovvero in pubblica udienza, nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi di cui al citato art. 599, comma 1, c.p.p.

in sede di discussione, specie se, in considerazione della pena inflitta in primo grado, non sarebbe stato possibile ipotizzare l'applicazione delle sanzioni sostitutive nel testo previgente della legge n. 689/1981. C'è ancora da chiedersi se la richiesta di accedere alla pena sostitutiva (ad esempio alla pena sostitutiva pecuniaria, applicabile anche al condannato a pena detentiva entro il limite di anni uno, mentre per la sanzione sostitutiva pecuniaria il limite della pena detentiva era di mesi sei) possa essere avanzata, con riguardo ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, anche rispetto ad una condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa, beneficio che non impediva in precedenza la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva (vedi *ex plurimis* Cass. pen. sez. II, 26.9.2018, n. 46757), ma che attualmente risulterebbe ostativo all'applicazione della pena sostitutiva (vedi novello art. 61-*bis* della legge n. 689/1981, come inserito dall'art. 71, comma 1 lett. i), d. lgs n. 150/2022).

⁴⁴ Non è chiaro se la Corte deve provvedere dopo l'emissione del dispositivo, così come previsto dall'art. 545-*bis*, comma 1, c.p.p. per il giudice di primo grado. Nel caso in cui la possibilità di accedere alla pena sostitutiva derivi dalla riduzione o rideterminazione della pena detentiva da parte della Corte entro il limite dei quattro anni, effettivamente potrebbe essere necessaria dapprima la pronuncia del dispositivo, contenente la determinazione della nuova pena detentiva, con l'avviso alle parti della possibilità di accedere ad una pena sostitutiva, che potrebbe essere, in ipotesi, anche diversa da quella prospettata nei motivi di appello dall'imputato, con la necessità di acquisire il suo consenso. Ma anche nell'ipotesi in cui, senza incidere sull'entità della pena detentiva, già rientrante nei limiti consentiti per la sostituzione, la Corte dovesse accogliere il motivo di appello che concerne la sostituzione della pena detentiva con una determina pena sostitutiva, potrebbe avere la necessità di convocare le parti per acquisire quelle informazioni necessarie ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni, così come previsto dal comma 2 dell'art. 545-*bis* c.p.p., e, quindi, dovrebbe pronunciare il dispositivo di sentenza, che andrà integrato, in seguito alle disposte interlocuzioni, all'esito della successiva udienza.

4.3 Le modifiche al decreto di citazione per il giudizio di appello e norme di coordinamento.

L'introduzione della nuova udienza in camera di consiglio non partecipata ha comportato la necessità di modificare anche l'art. 601 c.p.p., prevedendo un nuovo avviso da inserire nel decreto di citazione a giudizio. Invero, a parte il caso in cui la Corte disponga fin da subito, di ufficio, che il giudizio di appello verrà trattato in udienza camerale partecipata o in udienza pubblica (circostanza che va subito menzionata nel decreto di citazione a giudizio, come visto), nell'ipotesi ordinaria, nel decreto dovrà essere inserito l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante, o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene, altresì, l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore (comma 3 dell'art. 601 c.p.p., come modificato dall'art. 34, comma 1 lett. g) n. 3), d. lgs. n. 150/2022)⁴⁵. Il termine per comparire risulta opportunamente portato a quaranta giorni, in luogo dei precedenti venti giorni (vedi modifiche apportate al secondo periodo del comma 2 e al comma 5 dell'art. 601 c.p.p. per effetto dell'art. 34, comma 1 lett. g) n. 3) e n. 4), d. lgs. n. 150/2022), e ciò al fine di assicurare tempi più lunghi per l'esercizio del diritto di difesa, anche nell'ipotesi dell'udienza camerale non partecipata. Risulta, poi, previsto che il decreto di citazione a giudizio deve contenere anche il requisito di cui all'art. 429 comma 1 lett. d-*bis*) c.p.p., e cioè l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno diritto di accedere ai programmi di giustizia riparativa (sempre art. 34, comma 1 lett. g) n. 3), d. lgs. n. 150/2022).

L'art. 34 comma 1 lett. e) d. lgs. n. 150/2022 modifica l'art. 599 c.p.p., sostanzialmente precisando, nella rubrica, che la norma si occupa delle *"decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti"*, nonché, nel comma 1, che l'udienza in camera di consiglio, eventualmente partecipata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si tiene, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, o quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna

⁴⁵ La mancanza dell'avviso nel decreto di citazione a giudizio non dovrebbe essere causa di nullità, perché non prevista dall'art. 601, comma 6, c.p.p. In tale senso, nel vigore della disciplina emergenziale da COVID-19, con riguardo all'omesso avviso all'imputato nel decreto di citazione della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-*bis* d. l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, si veda Cass. pen. sez. II, 14.10.2021, n. 45188 e Cass. pen. sez. VI, 31.3.2022, n. 14728.

nel certificato del casellario giudiziale, così come previsto in precedenza, anche quando l'appello ha ad oggetto esclusivo la pena sostitutiva (mentre prima si faceva riferimento alle sanzioni sostitutive), ovvero ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'art. 442 c.p.p. (quest'ultima interpolazione del tutto superflua, essendo già previsto dall'art. 443, comma 4, c.p.p., norma non modificata dal d. lgs. n. 150/2022, che il giudizio di appello – che riguarda una sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato – si svolga con le forme dell'art. 599 c.p.p.).

Infine, l'art. 34 comma 1 lett. h) d. lgs. n. 150/2022 inserisce al comma 1 dell'art. 602 c.p.p., prima delle parole *"Nell'udienza"*, le parole *"Fuori dei casi previsti dall'art. 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la Corte provvede in pubblica udienza"*. Come il precedente, anche questo intervento ha la finalità di riordinare le forme e modalità di celebrazione del giudizio di appello in seguito alla previsione dell'udienza camerale non partecipata.

In definitiva, con la riforma, il giudizio di appello si svolge, di regola, con udienza camerale non partecipata, ovvero con udienza camerale eventualmente partecipata nei casi di cui all'art. 599 c.p.p., ovvero ancora, fuori da questi ultimi casi, con la partecipazione delle parti in pubblica udienza.

4.4 La disciplina transitoria.

Si è già detto che, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d. lgs. n. 150/2022, le norme sopra riportate entrano in vigore sostanzialmente dall'1.1.2023, poiché fino al 31.12.2022, per le udienze che si tengono fino a tale data, continuano ad applicarsi le norme riguardanti il giudizio di appello emergenziale pandemico.

La questione che si pone è se le stesse troveranno applicazione solo nei giudizi di appello introdotti con impugnazioni proposte avverso sentenze emesse dopo l'1.1.2023, facendo applicazione dei principi generali desumibili dalle Sezioni Unite imp. Lista.

Una simile interpretazione⁴⁶ avrebbe apparentemente il pregio della chiarezza, ma posticiperebbe per un non breve periodo l'applicazione delle rilevanti novità in tema di giudizio di appello.

In realtà, i principi posti dalle Sezioni Unite imp. Lista presuppongono innanzitutto che il legislatore non abbia previsto una disciplina transitoria, che, invece, nel caso di specie, è stata prevista proprio sulla base dell'art. 94 comma 2 d. lgs. n. 150/2022. Una disciplina che si inserisce in una fase diversa da quella dell'impugnazione della sentenza, e cioè nella fase di introduzione

⁴⁶ Egesi cui sembra propendere l'ufficio del massimario della Cassazione: vedi *"relazione su novità normativa: disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150"*, p. 31.

ed avvio del giudizio di appello. Si intende dire che la disciplina transitoria, nell'indicare, come data di entrata in vigore delle norme in esame, quella dell'1.1.2023, ha inteso disciplinare attraverso le nuove norme tutti i giudizi di appello che verranno introdotti ed avviati con i decreti di citazione a giudizio emessi a fare data dall'1.1.2023, indipendentemente dal fatto che abbiano ad oggetto appelli presentati avverso sentenze emesse prima o dopo di tale data. Un'interpretazione del genere consentirebbe di avviare ben prima la riforma del giudizio di appello e, di certo, non inciderebbe minimamente sui diritti delle parti. L'ammissibilità dell'appello (inteso come atto) andrebbe valutata alla luce della disciplina vigente al momento dell'emissione della sentenza, ma il giudizio (se avviato sulla base di un decreto di citazione a giudizio emesso dopo l'1.1.2023) andrebbe celebrato rispettando i termini, le forme e le procedure previsti dalle nuove norme. D'altra parte, non è un caso che fra le norme che entrano in vigore dall'1.1.2023 non vi è l'art. 34 comma 1 lett. g) n. 1) d. lgs. n. 150/2022, che sopprime dal comma 1 dell'art. 601 c.p.p. le parole *"o se l'appello è proposto per i soli interessi civili"*. Questa modifica, infatti, come già visto, è strettamente connessa alle modifiche apportate all'art. 573 c.p.p., modifiche che si applicano, in virtù dei principi delle Sezioni Unite imp. Lista, nei giudizi di appello che scaturiscono da impugnazioni avverso sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della riforma.

Tuttavia, non si ignora che per le udienze fissate nei primi mesi dell'anno 2023, per le quali non sarà più applicabile la disciplina emergenziale pandemica, ma nello stesso tempo risultano fissate sulla base di decreti di citazione a giudizio emessi prima dell'1.1.2023, e, dunque, non sulla base della disciplina del d. lgs. n. 150/2022, occorre necessariamente "riesumere" le norme previste dal codice di rito, temporaneamente, per così dire, "sospese", per effetto della disciplina emergenziale da COVID-19. Sicchè, il termine a comparire sarà necessariamente di venti giorni e le udienze si terranno o pubblicamente o in camera di consiglio partecipata ai sensi dell'art. 599 c.p.p.

5. Le modifiche alla disciplina del concordato in appello e al comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p.

Sempre l'art. 34, in combinato disposto con l'art. 98 lett. a), d. lgs. n. 150/2022, si incarica di dare attuazione alle deleghe contenute nell'art. 1 comma 13 lett. h) e l) della legge n. 134/2021.

In particolare, l'art. 98 lett. a) d. lgs. n. 150/2022 abroga il comma 2 dell'art. 599-bis c.p.p. e il comma 1-bis dell'art. 602 c.p.p.⁴⁷

⁴⁷ L'abrogazione dovrebbe avere efficacia dal 30.12.2022 per effetto dell'art. 99-bis d. lgs. n. 150/2022, come introdotto dal d.l. n. 162/2022.

Dunque, vengono eliminate le preclusioni al concordato in appello, cui potrà avere accesso l'imputato di qualunque reato.

L'art. 34 comma 1 lett. f) d. lgs. n. 150/2022 interviene innanzitutto a modificare il comma 1 dell'art. 599-*bis* c.p.p., sostanzialmente prevedendo che la dichiarazione di concordato con la rinuncia agli ulteriori motivi sono presentate nelle forme previste dall'art. 589 c.p.p. e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza. Il comma 3 della citata norma viene sostituito con la norma di cui si è già detto, che riguarda l'ipotesi del mancato accoglimento della richiesta di concordato nell'udienza camerale non partecipata. Dopo il comma 3, vengono inseriti nell'art. 599-*bis* c.p.p. il comma 3-*bis*, a mente del quale, quando si procede in pubblica udienza o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la Corte, se ritiene di non potere accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio, nonché il comma 3-*ter*, che ripropone la disposizione (originariamente prevista nell'abrogato comma 1-*bis* dell'art. 602 c.p.p.) secondo la quale la richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la Corte decide in modo difforme dall'accordo.

Orbene, a differenza del passato, in cui non vi era un termine per la presentazione della richiesta di concordato (che, quindi, poteva essere proposta prima dell'udienza, con possibilità di riproposizione in udienza in caso di mancato accoglimento, ovvero direttamente in udienza), in futuro la richiesta di concordato dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni prima dell'udienza (camerale non partecipata, camerale partecipata ovvero pubblica, che sia), con la possibilità della riproposizione, in caso di mancato accoglimento, solo nell'ipotesi dell'udienza camerale non partecipata⁴⁸. A fronte, quindi, dell'apertura del rito concordato a tutte le ipotesi di reato, il legislatore ha però previsto un preciso termine entro il quale la richiesta concordata va presentata, ciò all'evidente fine di favorire esigenze deflattive e di efficienza processuale.

Quanto alla disciplina transitoria, preme rilevare che l'art. 94, comma 2, d. lgs. n. 150/2022 ha posticipato l'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 599-*bis* c.p.p. all'1.1.2023. Tuttavia, come detto, l'art. 98 (in combinato disposto con l'art. 99-*bis*) citato decreto ha abrogato dal 30.12.2022 il comma 2 dell'art. 599-*bis* c.p.p. e il comma 1-*bis* dell'art. 602 c.p.p. La questione che si pone è se, in particolare, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 599-*bis* c.p.p. può avere effetti rispetto ai giudizi di appello pendenti, nell'ambito dei quali, per la sussistenza delle preclusioni previste dalla citata norma, l'imputato non

⁴⁸ M. Gialuz, *op. cit.*, p. 81, segnala ancora una volta un possibile eccesso di delega, non avendo previsto la legge n. 134/2021 alcun ritocco alla disciplina del concordato in appello, a parte l'eliminazione delle preclusioni. Tuttavia, lo stesso Autore ritiene di escluderlo, considerata la necessità di coordinare questa disciplina con il generale riassetto del giudizio di appello effettuato dalla riforma Cartabia.

aveva avuto modo di presentare la richiesta di concordato con rinuncia agli ulteriori motivi. Facendo richiamo alla giurisprudenza formatasi in occasione della reintroduzione del concordato in appello ad opera dell'art. 599-*bis* c.p.p. da parte della legge n. 103/2017, stante la natura processuale dell'istituto, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, ma dal criterio generale "*tempus regit actum*"⁴⁹, con la conseguenza che, per i processi pendenti, ove risulti già avviato il dibattimento con la discussione, non sarebbe possibile dare accesso al concordato⁵⁰. Al contrario, nell'ipotesi in cui la discussione non risulti ancora avviata, potrebbe consentirsi l'accesso al concordato, con presentazione della richiesta per l'udienza, ove risulti emesso il decreto di citazione a giudizio, ma già decorso il termine di quindici giorni prima dell'udienza, ovvero direttamente in udienza, benchè il nuovo comma 1 dell'art. 599-*bis* c.p.p. preveda un preciso termine per la presentazione della richiesta a pena di decadenza. Invero, il rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza è strettamente correlato alle nuove norme che disciplinano il giudizio di appello, a cominciare dai nuovi termini di comparizione (quaranta) previsti dal modificato art. 601 c.p.p. e dall'introduzione della nuova udienza camerale cartolare non partecipata. Sicchè l'operatività del termine decadenziale potrebbe essere ricondotta al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio ai sensi del modificato art. 601 c.p.p., norma che, ex art. 94 d. lgs n. 150/2022, sarà operativa a fare data dall'1.1.2023⁵¹. D'altra parte, formalizzandosi il concordato con una dichiarazione di rinuncia cui aderisce il Procuratore Generale, da effettuarsi nelle forme previste dall'art 589 c.p.p., nulla sembrerebbe opporsi, nelle ipotesi considerate, alla presentazione del concordato ai processi pendenti in appello alla data del 30.12.2022, purchè non risulti già aperto il dibattimento e avviata la discussione. Questa interpretazione, del resto, sarebbe in linea con le esigenze deflattive sottese all'abrogazione del comma 2 dell'art. 599-*bis* c.p.p.

⁴⁹ Cass. pen. sez. V, 23.5.2019, n. 27626 e in precedenza Cass. pen. sez. I, 15.11.2017, n. 29531/18.

⁵⁰ Invero, il richiamo contenuto nell'art. 599-*bis* c.p.p. alle forme previste dall'art. 589 c.p.p. per la presentazione della dichiarazione e della rinuncia rende evidente che, in ogni caso, il concordato non può più validamente presentarsi dopo l'inizio della discussione.

⁵¹ E sempre se non si ritiene di aderire all'opposta tesi che, facendo applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite imp. Lista, posticipa il vigore di queste norme a quei processi di appello attivati a seguito di impugnazione proposta avverso sentenza emessa dopo l'entrata in vigore della riforma.

L'art. 34 comma 1 lett. i) d. lgs n. 150/2022 sostituisce il comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., limitando l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, solo nei casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito dell'integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, c.p.p.

Questa norma supera l'orientamento pretorio sviluppatosi a partire dalle Sezioni Unite Dasgupta del 2016⁵² e proseguito con le Sezioni Unite Patalano del 2017⁵³, a mente del quale l'obbligo di rinnovazione opererebbe anche rispetto all'appello presentato dal pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento pronunciata all'esito del giudizio abbreviato c.d. secco, adempimento ritenuto superfluo in chiave europea ai sensi dell'art. 6 CEDU, avendo l'imputato rinunciato volontariamente all'esame dei testimoni a suo carico nel momento in cui chiede che il giudizio sia celebrato nelle forme del rito abbreviato⁵⁴. L'obbligo di rinnovazione scatterà solo rispetto a prove dichiarative raccolte nel contraddittorio dibattimentale, ovvero nel contraddittorio sviluppatosi in sede di giudizio abbreviato condizionato o in seguito ad istruzione disposta di ufficio dal giudice del giudizio abbreviato. Giova evidenziare che la previsione del rinvio, per la prosecuzione del giudizio, al giudice civile nel caso di impugnazione della sentenza per i soli interessi civili (vedi il novellato comma 1-*bis* dell'art. 573 c.p.p.), permetterà di superare anche l'ulteriore orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era da ritenersi obbligatoria anche nel caso in cui la sentenza di proscioglimento fosse stata impugnata ai soli effetti civili, obbligo ritenuto vigente anche dopo l'introduzione del comma 3-*bis* all'art. 603 c.p.p. per effetto dell'art. 1, comma 58, della legge n. 103/2017⁵⁵, sebbene, anche in questo caso, ritenuto superfluo dalla Corte europea dei diritti umani⁵⁶.

Preme rilevare che la modifica del comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p. entrerà in vigore, come tutto il decreto legislativo, dal 30.12.2022, non essendo prevista

⁵² Cass. pen. sez. un., 28.4.2016, n. 27620.

⁵³ Cass. pen. sez. un., 19.1.2017, n. 18620.

⁵⁴ Vedi Corte EDU, 25.3.2021, Di Martino e Molinari c. Italia.

⁵⁵ Cfr. da ultimo Cass. pen. sez. un. 28.1.2021, n. 22065, imp. Cremonini.

⁵⁶ Corte EDU, 18.11.2021, Marinoni c. Italia. Circa l'attualità dell'orientamento pretorio delle Sezioni Unite anche rispetto ai giudizi di appello pendenti, aventi ad oggetto sentenze di proscioglimento impuginate ai soli effetti civili, che, quindi, proseguiranno con la vecchia normativa, sia consentito il rinvio a G. Biondi, "La rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione ai soli effetti civili: un obbligo ancora attuale?", in questa rivista, 2022, 10.

alcuna disciplina transitoria. In base ad una consolidata giurisprudenza formatasi in seguito all'introduzione del citato comma ad opera della legge n. 103/2017, la modifica dovrebbe operare anche per i giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, poiché il principio del *tempus regit actum* comporta che i singoli atti del procedimento sono disciplinati dalla norma in vigore al momento del loro compimento e non da quella vigente all'epoca di instaurazione del giudizio⁵⁷.

Solo per inciso va detto che l'art. 94 comma 1 del d. lgs. n. 150/2022 posticipa di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè al 30.12.2023) le disposizioni di cui all'art. 30 comma 1 lett. i) del decreto stesso. Questa norma si riferisce all'inserimento, dopo i commi 2 e 3, dei commi 2-*bis* e 3-*bis* nell'art. 510 c.p.p. (norma applicabile al giudizio di appello in virtù dell'art. 598 c.p.p.), che stabiliscono che l'esame dei testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, e che la trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-*bis* è disposta solo se richiesta dalle parti. Dunque, per un altro anno l'assunzione della prova nel dibattimento, anche di appello, continuerà ad essere documentata attraverso il verbale riassuntivo e la stenotipia o fonoregistrazione.

Peraltro, l'art. 30 comma 1 lett. g) d. lgs. n. 150/2022 aggiunge all'art. 496 c.p.p., dopo il comma 2, un comma 2-*bis*, che consente al giudice, salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente (ad esempio gli artt. 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p.), di disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. e delle parti private si svolga a distanza. Anche questa norma, per la quale non sono previste posticipazioni di entrata in vigore, potrebbe trovare applicazione nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 598 c.p.p. La Corte dovrebbe provvedere ai sensi degli artt. 133-*bis* e 133-*ter* c.p.p., come introdotti dall'art. 8 del d. lgs. n. 150/2022, e cioè con decreto motivato, che, se non emesso in udienza, va notificato e comunicato alle parti, unitamente al provvedimento che fissa la data per la celebrazione dell'udienza di assunzione della prova, assicurando che il collegamento audiovisivo sia attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'udienza con la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di esse di udire quanto viene detto dalle altre.

⁵⁷ Cass. pen. sez. VI, 14.2.2019, n. 10260; in senso conforme Cass. pen. sez. VI, 19.3.2019, n. 16860.

6. L'assenza dell'imputato in appello.

La riforma dedica un'apposita norma alla situazione dell'imputato assente in appello⁵⁸. Invero, l'art. 34 comma 1 lett. d) d. lgs. n. 150/2022⁵⁹ inserisce nel codice di rito l'art. 598-ter c.p.p., rubricato, appunto, "*assenza dell'imputato in appello*", che prevede al 1° e al 2° comma due distinte situazioni.

Nel primo comma viene in esame la situazione dell'imputato appellante, il quale, come abbiamo visto, per potere appellare deve depositare con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, c.p.p., come introdotto dall'art. 33 comma 1 lett. d) d. lgs. n. 150/2022). Se poi l'imputato è stato assente nel giudizio di primo grado, oltre alla dichiarazione o elezione di domicilio, con l'atto di impugnazione presentato dal suo difensore deve essere depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza (art. 581, comma 1-quater, c.p.p., come introdotto dall'art. 33, comma 1 lett. d) d. lgs. n. 150/2022). In situazioni del genere, il comma 1 dell'art. 598-ter c.p.p. prescrive che, in caso di regolarità della notifica, l'imputato appellante, non presente all'udienza di cui agli artt. 599 e

⁵⁸ Per la situazione dell'imputato per il quale non vi sono le condizioni per procedere in assenza nel procedimento camerale non partecipato di cui all'art. 598-bis c.p.p. si rimanda al *punto 4.1*.

⁵⁹ Questa disposizione non rientra fra quelle la cui entrata in vigore risulta posticipata dall'art. 94 comma 2 d. lgs. n. 150/2022 all'1.1.2023, sicchè la stessa entrerà in vigore qualche giorno prima, precisamente il 30.12.2022 ai sensi dell'art. 99-bis d. lgs. n. 150/2022, come introdotto dal d.l. 162/2022. Tuttavia, come si è già visto (vedi *punto 2*), l'art. 89 d. lgs. n. 150/2022 prevede una disciplina transitoria per i processi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, in cui si distingue se vi è stata pronuncia, in qualsiasi stato e grado del procedimento, di ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato, ovvero in cui nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater comma 2 c.p.p., nel testo previgente, e l'imputato non è stato ancora rintracciato. In questo secondo caso, è possibile pronunciare la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo, introdotta dal modificato art. 420-quater c.p.p., mentre nel primo caso continuano ad applicarsi le disposizioni del c.p.p. in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato, ma, se la sentenza risulta pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, per le impugnazioni proposte avverso la stessa si applicano le nuove disposizioni di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, c.p.p. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni dell'art. 175 c.p.p., come modificato dal d. lgs. n. 150/2022. In definitiva, le nuove norme che concernono il giudizio di appello nell'assenza dell'imputato, che verranno illustrate nel testo, nella loro interezza, si applicheranno a quei processi che verranno avviati con l'esercizio dell'azione penale dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022.

602 c.p.p., è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'art. 420-*bis* c.p.p. Dunque, in questi casi, per potere procedere in assenza, è sufficiente che risulti regolare la notifica del decreto di citazione a giudizio per l'imputato⁶⁰.

Il secondo comma, invece, si occupa dell'imputato non appellante non comparso all'udienza di cui agli artt. 599 e 602 c.p.p., rispetto al quale non è sufficiente la mera regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio, poiché, se non risultano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'art. 420-*bis*, commi 1, 2 e 3 c.p.p. (come modificato dall'art. 23 comma 1 lett. c) d. lgs. n. 150/2022)⁶¹, la Corte deve disporre, con ordinanza, la sospensione del processo e deve ordinare le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza deve contenere gli avvisi di cui all'art. 420-*quater*, comma 4, lett. b), c) e d), c.p.p. (come modificato dall'art. 23 comma 1 lett. e) d. lgs. n. 150/2022)⁶². Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 420-*quater* c.p.p., nonché gli artt. 420-*quinquies* e 420-*sexies* c.p.p., come modificati dall'art. 23 comma 1 lett. e) e

⁶⁰ Giova rilevare che la disposizione in esame chiarisce che anche nel procedimento camerale (eventualmente) partecipato di cui all'art. 599 c.p.p. l'imputato non comparso (ma regolarmente citato per il giudizio) va dichiarato assente. In passato, vigente il regime della contumacia, la Cassazione (vedi Cass. pen. sez. II, 8.5.2015, n. 23749; Cass. pen. sez. II, 6.10.2015, n. 49164) riteneva che l'imputato non comparso nel procedimento camerale *de quo* non dovesse essere dichiarato contumace, essendo la presenza delle parti facoltativa ed essendo prevista solo per l'imputato la possibilità di rinviare il procedimento in caso di impedimento, ove avesse manifestato la volontà di comparire (art. 599, comma 2, c.p.p.), ciò che faceva ritenere che, anche nel regime dell'assenza, tale dichiarazione non dovesse essere resa.

⁶¹ Si tratta dei seguenti casi: l'imputato riceve la citazione a giudizio a mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto; l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'art. 420-*ter*, ha rinunciato espressamente a farlo valere; risulti altrimenti provato che l'imputato ha effettiva conoscenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole (a tale fine si tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante); quando l'imputato, fuori dei precedenti casi, è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

⁶² L'ordinanza deve contenere i seguenti avvisi: che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno; l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà; che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'art. 420-*ter* c.p.p., si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

f), d. lgs. n. 150/2022. In buona sostanza, non è prevista in appello la possibilità di emettere l'innovativa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato. Durante la sospensione del processo la Corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili (comma 3 dell'art. 598-ter c.p.p.). Ai sensi del nuovo art. 132-ter disp. att. c.p.p., come introdotto dall'art. 41 comma 1 lett. p) d. lgs. n. 150/2022, i dirigenti degli uffici giudiziari devono adottare i necessari provvedimenti organizzativi per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'art. 598-ter, comma 2, c.p.p.

Dunque, nel giudizio di appello, nel caso dell'imputato non appellante, non comparso in giudizio, potrebbe essere emessa l'ordinanza che sospende il processo e che ne ordina le ricerche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La norma non prevede un termine massimo per lo svolgimento delle ricerche. Orbene, se si tratta di processo avente ad oggetto reati commessi dopo l'1.1.2020, il giudizio di appello segue le norme in tema di improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.). In particolare, l'art. 344-bis, comma 6, c.p.p., come modificato dall'art. 16 d. lgs. n. 150/2022, stabilisce che, quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'art. 159 o dell'art. 598-ter, comma 2, c.p.p., per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, i termini di cui ai commi 1 e 2 della citata norma (due anni per il giudizio di appello, decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p., eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 delle norme di attuazione del c.p.p., per il deposito della motivazione della sentenza) sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata. E' evidente, pertanto, che il processo entra in una sorta di "limbo", tendenzialmente interminabile, ove non si riesca a rintracciare l'imputato. Se si tratta di processo avente ad oggetto reati commessi fino al 31.12.2019, l'ordinanza di sospensione del processo sospende il corso della prescrizione del reato ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p. (peraltro, se si tratta di reati commessi dopo la data di entrata in vigore della legge n. 103/2017, la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo, ex art. 161 comma 1 c.p.), anche in questo caso tendenzialmente *sine die*, a meno che non si voglia ritenere applicabile l'ultimo comma dell'art. 159 c.p., nel testo precedente all'abrogazione operata dall'art. 2 comma 1 lett. a) della legge n. 134/2021, abrogazione che non avrebbe efficacia, in quanto disciplina peggiorativa, rispetto ai reati commessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge c.d. Cartabia.

Gli artt. 34 comma 1 lett. l) e i) n. 2) e 35 comma 1 lett. b) d. lgs. n. 150/2022 contengono interventi modificativi che riguardano gli artt. 603, 604 e 623 c.p.p. finalizzati a disciplinare le conseguenze sanzionatorie nel caso in cui si fosse proceduto in assenza dell'imputato in primo grado, ovvero in appello, senza che ve ne fossero le condizioni.

In particolare, il sostituito comma 5-*bis* dell'art. 604 c.p.p. prevede che, nei casi in cui nel giudizio di primo grado si fosse proceduto in assenza dell'imputato, se vi è prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-*bis*, commi 1, 2 e 3 c.p.p., il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Tuttavia, la nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello e, in ogni caso, non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza. Dunque, a differenza del passato⁶³, la nullità derivante dall'aver celebrato erroneamente il giudizio di primo grado nell'assenza dell'imputato deve essere necessariamente eccepita nell'atto di appello, altrimenti si sana. Contraddittoriamente, però, la norma afferma che, in ogni caso, la nullità non può essere non solo eccepita, ma anche rilevata, se risulta che l'imputato fosse comunque a conoscenza della pendenza del processo o fosse nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza.

Il nuovo comma 5-*ter* dell'art. 604 c.p.p. prevede, poi, una vera e propria restituzione nel termine per l'imputato per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto quando, fuori dai casi previsti dal comma 5-*bis* del medesimo articolo, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, (a) fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere la prova dell'impedimento senza sua colpa, (b) fornisce la prova, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420-*bis* c.p.p., di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto. Ai sensi del nuovo comma 5-*quater* dell'art. 604 c.p.p., in questi casi, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ovvero l'oblazione, o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello, ma, in caso di rigetto dell'istanza di patteggiamento o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte. Se

⁶³ Vedi la nota (8) al *punto 2*.

si deve procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il nuovo comma 3-ter dell'art. 603 c.p.p. stabilisce che il giudice di appello dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'art. 604, commi 5-ter e 5-quater c.p.p. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis, comma 3, c.p.p. (e cioè nei casi di dichiarata latitanza ovvero nei casi in cui l'imputato si è sottratto volontariamente alla conoscenza del processo), la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta nei più stringenti limiti di cui all'art. 190-bis c.p.p.

Dunque, il giudice di appello, investito da specifico motivo di appello che attiene alla corretta dichiarazione di assenza in primo grado, se lo ritiene fondato, non risultando, peraltro, che l'imputato fosse a conoscenza della pendenza del processo e fosse nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata, deve dichiarare la nullità della sentenza con trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Fuori da questa ipotesi (e cioè fuori dall'ipotesi in cui erroneamente si è proceduto in assenza), ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, è possibile rimettere nel termine l'imputato per esercitare facoltà dalle quali sarebbe decaduto se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere la prova dell'impedimento senza sua colpa, ovvero, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420-bis c.p.p. (e cioè quando il giudice abbia ritenuto, fondatamente, provata comunque l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e che la sua assenza sia dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, ovvero quando l'imputato risulti dichiarato latitante o si sia sottratto in altro modo volontariamente alla conoscenza della pendenza del processo), quando provi di non avere avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto. Anche in questi casi, per consentire all'imputato di esercitare le facoltà dalle quali sarebbe decaduto, il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza e restituire gli atti al giudice dinanzi al quale la facoltà dovrebbe essere esercitata, salvo che le facoltà in questione consistano nella presentazione dell'istanza di patteggiamento o di oblazione ovvero nella rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, poiché in questi casi potrà provvedervi direttamente la Corte, avendo ritenuto il legislatore delegato superflua la retrocessione del procedimento.

C'è da chiedersi, se, nel silenzio del testo normativo, anche per l'ipotesi della rimessione nel termine per esercitare determinate facoltà, prevista dai commi 5-ter e 5-quater dell'art. 604 c.p.p., l'imputato debba proporre specifico motivo di appello, a pena di inammissibilità della richiesta. Si propende per

la risposta affermativa, ove si consideri che, per la più grave ipotesi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato senza che ve ne fossero i presupposti, il legislatore ha previsto la sanatoria nel caso in cui l'eccezione non sia proposta con l'atto di appello.

Specularmente, anche per il giudizio in cassazione, l'art. 623 c.p.p. è stato modificato, eliminando alla lett. b) il riferimento al comma 5-*bis* per l'art. 604 c.p.p., nonché inserendo una specifica lett. *b-bis*), che prevede anche per la Cassazione l'annullamento della sentenza di condanna nei medesimi casi previsti per la Corte di Appello, con trasmissione degli atti al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità ovvero può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto.

7. Confisca e improcedibilità.

In attuazione della delega contenuta nell'art. 1 comma 13 lett. d) legge n. 134/2021, l'art. 33 comma 1 lett. c) d. lgs n. 150/2022 ha inserito, dopo l'art. 578-*bis* c.p.p., l'art. 578-*ter* c.p.p., rubricato "*decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*".

La norma (comma 1) consente al giudice di appello (e alla Cassazione) di disporre la confisca, in caso di improcedibilità ex art. 344-*bis* c.p.p., solo nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente, anche quando non è stata pronunciata condanna.

Alla base della scelta del legislatore delegato vi è la considerazione che la pronuncia di improcedibilità ha carattere processuale e, come tale, impedisce di proseguire nel merito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia. L'improcedibilità preclude, quindi, l'applicazione della confisca che presuppone una "condanna" (comunque la si voglia intendere, tanto in senso formale, quanto sostanziale)⁶⁴.

⁶⁴ Vedi pag. 328 della *Relazione illustrativa*. Peraltro nella relazione illustrativa si precisa ancora: "*né può ricorrersi a un'estensione della differente disciplina prevista dall'art. 578-*bis* c.p.p. nel caso di estinzione del reato per prescrizione, poiché il superamento dei termini massimi previsti per il giudizio di impugnazione è uno sbarramento processuale che impedisce qualsivoglia prosecuzione del giudizio, anche solo finalizzata all'accertamento della responsabilità da un punto di vista sostanziale e svincolato dalla forma assunta dal provvedimento (come invece consentito, a seguito della sentenza della C. Cost., 26.3.2015 n. 49, nel caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione). Sarebbe impropria, del resto, l'assimilazione di una causa impediante della prosecuzione del giudizio, di natura processuale, a una causa estintiva del reato, che è fenomeno attinente al merito del processo. Esclusa la possibilità che il processo penale prosegua ai soli effetti della confisca, un'alternativa che trasferisca altrove l'accertamento dei suoi presupposti, consentendo all'imputato di difendersi anche in ordine alla responsabilità penale, non è proponibile, trattandosi di misura che deve essere applicata in un procedimento giurisdizionale informato a tutte le garanzie*

Dunque, benchè non precisato a quali ipotesi di confisca obbligatoriamente prevista per legge alluda il legislatore, deve propendersi per le sole ipotesi in cui la confisca sia prevista dalla legge obbligatoriamente anche senza condanna (art. 240 comma 2 n. 2) c.p.)⁶⁵.

Peraltro, prosegue la norma (comma 2), fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello (o la Cassazione), nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica preso il Tribunale del capoluogo di Distretto o al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del libro I del d. lgs. n. 159/2011. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro

costituzionali e convenzionali della materia penale (ivi inclusa la garanzia della ragionevole durata). Pertanto, non si potrebbe trasferire nel procedimento di prevenzione l'azione patrimoniale dopo che la confisca sia stata applicata con una sentenza penale non definitiva. L'imputato potrebbe difendersi rispetto alla decisione di confisca, appellando anche o soltanto i punti riguardanti la responsabilità penale (presupposto della confisca), che non potrebbero essere decisi, seppur incidenter tantum, dal giudice della prevenzione. Neppure potrebbe essere previsto un trasferimento della decisione al giudice penale dell'esecuzione. Se l'azione patrimoniale fosse trasferita in sede esecutiva dopo una sentenza penale di condanna non definitiva, senza il presupposto dell'accertamento (definitivo) sul tema della responsabilità penale, nel procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione dovrebbe paradossalmente svolgersi il controllo sul giudizio penale di primo grado demandato alle impugnazioni (appello e ricorso per cassazione) penali. In definitiva, il criterio di delega riguardante « i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione [...] e la confisca disposta con la sentenza impugnata» non può che attuarsi nel senso della privazione di effetti della confisca in sede penale, con la sola eccezione costituita dalle ipotesi di confisca obbligatoriamente prevista dalla legge anche fuori dai casi di condanna (come è, ad esempio, per le cose intrinsecamente criminose di cui all'art. 240, secondo comma, n. 2 c.p.)».

⁶⁵ Condivide questa prospettazione anche F. Menditto, "La riforma penale (l. n. 134/2021): le disposizioni in materia di sequestro e confisca dello schema di decreto delegato presentato dal Governo", in *Sistema Penale*, p. 73. Dovrebbero rientrare nella previsione, ad esempio, l'ipotesi di confisca prevista dall'art. 6 della legge n. 152/1975 in materia di armi, che va sempre obbligatoriamente disposta, tranne il caso di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo (Cass. pen. sez. I, 9.10.2015, n. 49969, Cass. pen. sez. I, 6.4.2016, n. 33982 e Cass. pen. sez. I, 15.11.2017, n. 54086); l'ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 301 DPR n. 43/1973, che va esclusa solo in caso di assoluzione per cause che incidono sulla materialità del fatto ovvero se viene escluso tra la res e il fatto di contrabbando (Cass. pen. sez. III, 21.9.2007, n. 38724, Cass. pen. sez. II, 26.11.2013, n. 8330/14), l'ipotesi di confisca obbligatoria della sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 85 DPR n. 309/90.

novanta giorni dall'ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi degli artt. 20 o 22 del d. lgs. n. 159/2011 (comma 3). Si legge nella *Relazione illustrativa* che "non si tratta, quindi, di trasferimento o prosecuzione del giudizio ai fini della confisca penale in altra sede, ma di impulso per l'eventuale attivazione di altra e distinta procedura, da svolgersi nel rispetto della propria disciplina, dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Onde garantire il necessario coordinamento tra le procedure e impedire l'eventuale dispersione dei beni sequestrati in sede penale nelle more della decisione del giudice della prevenzione, si prevede che il sequestro penale cessi di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, non è disposto il sequestro dal tribunale competente per le misure di prevenzione, a sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"⁶⁶.

Infine, vanno segnalati i nuovi artt. 165-ter e 175-bis disp. att. c.p.p., introdotti dall'art. 41 comma 1 lett. dd) e ff) d. lgs. n. 150/2022, che, al fine di prevenire l'eventuale prodursi di cause di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. o, comunque, al fine di accelerare la definizione dei giudizi in tali casi, stabiliscono, da un lato, che il presidente della Corte di Appello (o della Cassazione) adotti i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'art. 175-bis disp. att. c.p.p., dall'altra, che la Corte di Appello (o la Cassazione), nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunci sull'improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p.

8. Brevi riflessioni conclusive.

Fra le finalità della Riforma Cartabia, forse, la principale è quella dell'efficienza del processo e della giustizia penale in vista, fra l'altro, del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., fra i quali spicca la riduzione del 25% entro il 2026 della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Come si legge nella *Relazione introduttiva al d. lgs. n. 150/2022*, la logica che, sotto questo profilo, ha mosso il legislatore, con riguardo alle impugnazioni (e, in particolare, al giudizio di appello, uno dei punti dolenti del processo

⁶⁶ In termini critici rispetto all'attuazione della delega legislativa, contenuta nella legge n. 134/2021, come effettuata dal d. lgs. n. 150/2022 si richiama ancora F. Menditto, *op. cit.*, p. 78 e ss., che ritiene che potessero essere percorse soluzioni alternative, tutte presupponenti la prosecuzione del giudizio (dinanzi al giudice della cognizione o della prevenzione) ai soli fini della confisca, previo incidentale accertamento della responsabilità dell'imputato.

penale⁶⁷), è stata quella di ridurre i tempi processuali, filtrare maggiormente i processi meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice di appello, avendo cura di salvaguardare i diritti delle parti e le garanzie del giusto processo, ma anche le esigenze di efficienza ed efficacia dell'accertamento processuale⁶⁸.

Ai posteri l'ardua sentenza, se la Riforma avrà o meno centrato gli obiettivi che si era prefissata di raggiungere.

Molto dipenderà da come si orienterà non solo la magistratura, in particolare anche attraverso nuovi moduli organizzativi⁶⁹, ma anche l'avvocatura, che dovrà certamente attrezzarsi rispetto alle novità che, da un lato, la responsabilizzano maggiormente nel rapporto con i propri assistiti, dall'altra, sollecitano un deciso cambio di mentalità, nel considerare l'appello non come un mero strumento per prolungare la "agonia" del processo, ma come vero mezzo di controllo della "giustizia" della decisione di primo grado, da attivare solo se effettivamente necessario.

Sotto questo profilo, significative appaiono le modifiche in tema di specificità dei motivi di appello, di processo camerale cartolare di appello⁷⁰, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di *overturning* solo rispetto a prove raccolte nel contraddittorio delle parti, di allargamento delle "maglie" del concordato in appello, ma anche quella che concerne il "premio" aggiuntivo, pari alla riduzione di 1/6 della pena, riconosciuto all'imputato non impugnante rispetto ad una sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato (vedi il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 442 c.p.p., come introdotto dall'art. 24 comma 1 lett. c) del d. lgs. n. 150/2022).

In buona sostanza, l'attuazione della Riforma Cartabia impegnerà tutti gli operatori del diritto ad un deciso cambio di marcia. La sfida è indubbiamente impegnativa. Ma, se non ora, quando?

⁶⁷ Si rimanda, al riguardo, all'interessante articolo di J. Della Torre, *"la crisi dell'appello penale nel prisma della statistica giudiziaria"*, in *Archivio penale web*, 2022.

⁶⁸ Alcuni Autori (M. Gialuz, *op. cit.*, p. 76 e J. Della Torre, *op. cit.*, p. 33 nt. 104) sottolineano come la riforma abbia favorito anche il raggiungimento di un altro obiettivo, e cioè quello di accentuare la natura dell'appello quale mezzo di controllo della decisione di prime cure.

⁶⁹ Ad esempio, attraverso la predisposizione di distinte udienze per i giudizi da trattare in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 598-*bis* c.p.p., rispetto a quelle da trattare con la partecipazione delle parti, che comportano notoriamente tempi più lunghi di trattazione e che, quindi, consentono di trattare e decidere un minore numero di processi.

⁷⁰ Un chiaro invito a riservare la discussione solo quando si avverte la necessità di esporre oralmente qualcosa in più o di specifico rispetto a quanto già riportato nei motivi di appello che, come visto, dovranno essere a loro volta specifici, con puntuale confronto critico, rispetto ai capi o punti della decisione impugnati, con le argomentazioni della sentenza gravata.